

## CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO

### TRA

**Università degli Studi di Parma**, con sede in Parma, via Università n. 12, C.A.P. 43121, codice fiscale 00308780345, PEC: protocollo@pec.unipr.it, E-mail: protocollo@unipr.it, d'ora in poi denominata "Università" nel ruolo di Soggetto promotore, rappresentata dal Rettore prof. Paolo Martelli, nato a Parma (PR) il 25 aprile 1960, o da suo/a Delegato/a alla firma

### E

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_, PEC: \_\_\_\_\_, Email \_\_\_\_\_, codice fiscale / partita IVA \_\_\_\_\_, d'ora in poi denominata "Soggetto ospitante", rappresentata da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,

di seguito congiuntamente denominate "Parti";

### PREMESSO CHE

- il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, consente alle Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la Legge 19 novembre 1990, n. 341, prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- la Legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", successivamente aggiornato dalla Legge 125/2008, introduce il principio della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per specifiche tipologie di reato commesse da amministratori e dipendenti di aziende ed enti, che sono pertanto tenute a dotarsi di un Codice Etico;
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" prevede, all'articolo 10, che oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio devono anche contemplare attività formative utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera a), equipara al lavoratore, ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009 “Determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie” sottolinea la valenza dell'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, come parte integrante e qualificante della formazione professionale nell'ambito delle professioni sanitarie, attribuendo ad essa almeno 60 crediti formativi universitari conseguibili con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati e coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun specifico profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti;
- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” costituisce la normativa di riferimento della riforma del sistema universitario;
- il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”, fornisce indicazioni degli obblighi informativi dei soggetti presso cui si svolge il tirocinio;
- il Decreto Ministeriale 12 agosto 2020, n. 446, “Definizione delle nuove classi di Laurea ad orientamento professionale in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (LP-01), professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (LP-02), professioni tecniche industriali e dell'informazione (LP-03)” prevede per tali tipologie di corsi di studio una consistente attività di tirocinio, da svolgere necessariamente presso imprese, aziende, studi professionali, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, od ordini o collegi professionali, a cui destinare almeno 48 crediti formativi universitari;
- la Legge 8 novembre 2021, n. 163, “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” prevede, nell'ambito delle attività formative professionalizzanti delle classi di laurea magistrale abilitanti all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo, che almeno 30 crediti formativi universitari siano acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio;
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma prevede, tra i compiti dell'Ateneo, lo sviluppo delle relazioni con le altre Università e istituzioni di cultura e di ricerca nazionali e internazionali e favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica e della propria attività didattica, nonché la promozione e l'utilizzazione di forme di cooperazione con altre Università ed Enti italiani e stranieri, pubblici e privati, in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento, nel rispetto della libertà dei singoli;
- il Regolamento Didattico di Ateneo contempla la realizzazione di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, prevedendo inoltre che le attività didattiche, comprese quelle di tirocinio, possano svolgersi, con l'approvazione dei competenti Consigli di Corso di Studio, anche presso qualificati enti pubblici e privati;
- il Regolamento dell'Università degli Studi di Parma per la Sicurezza e la Salute sul Luogo di lavoro intende assicurare, attraverso l'individuazione dei soggetti e delle relative responsabilità, competenze, funzioni, obblighi e controlli, un'efficace ed efficiente adozione e attuazione delle

misure di prevenzione e protezione dai rischi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

### **CONSIDERATO CHE**

- il tirocinio, in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, ha natura formativa, può essere riconosciuto in termini di crediti formativi e non si configura in alcun modo come rapporto di lavoro, perseguendo esclusivamente obiettivi didattici sulla base di quanto appreso dal discente nel percorso di studi;
- le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- con Decreto Rettorale è autorizzato il Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti a sottoscrivere le convenzioni di tirocinio relative a studenti e laureati dell'Università.

#### **Articolo 1 - Oggetto e finalità**

1. Il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti regolarmente iscritti all'Università per lo svolgimento di tirocini formativi/curricolari e/o tirocini professionalizzanti/Pratici Valutativi.
2. La presente convenzione, atto indispensabile e propedeutico all'avvio del tirocinio e alla successiva gestione informatizzata del medesimo, è applicabile anche ai tirocini per tesi di laurea e di laurea magistrale.
3. Più nello specifico, i tirocini si distinguono in:
  - a) tirocini formativi/curricolari: consistono in periodi di formazione a completamento del percorso di studi, volti a perseguire obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenze del mondo produttivo;
  - b) tirocini professionalizzanti: tirocini curricolari pratico-valutativi a carattere professionalizzante previsti da una specifica normativa per l'abilitazione all'esercizio di talune professioni ordinate e regolamentate, realizzabili durante il periodo di studio, per la durata e gli obiettivi previsti dallo specifico ordinamento didattico e profilo professionale;
4. Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro e, pertanto, il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione del/della tirocinante al termine del periodo di tirocinio.

#### **Articolo 2 - Modalità di svolgimento, programma di tirocinio e durata**

1. Il tutor accademico designato dall'Università in veste di responsabile didattico-organizzativo, ha il compito di concordare con il Soggetto ospitante obiettivi, tempi e modalità dell'esperienza di tirocinio, nonché di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti, attraverso periodici contatti con il responsabile del Soggetto ospitante previamente individuato all'interno dello stesso.
2. La durata del tirocinio è determinata dal numero di crediti formativi universitari ad esso attribuiti nel piano didattico del corso di studio dello studente; in ogni caso la durata del tirocinio, comprensiva di eventuali proroghe da sottoporre alla valutazione dell'Università, non può eccedere i dodici mesi o, nel caso di soggetti portatori di handicap, i ventiquattro mesi.
3. Qualora il tirocinio si svolga al di fuori del territorio nazionale, l'Università è tenuta ad adottare un Internship Agreement, quale progetto/patto formativo, redatto in lingua.
4. In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al/alla tirocinante, ciascuna delle Parti potrà unilateralmente interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte. La conclusione del tirocinio deve comunque avvenire entro la data di conseguimento del titolo di studi da parte dello studente.

### **Articolo 3 - Progetto/Patto formativo**

1. Il tirocinio formativo/curriculare e il tirocinio professionalizzante sono promossi sulla base di un programma che ne esplicita i contenuti formativi e organizzativi, secondo il modello predisposto dall'Università, ed è avviato con la formalizzazione del progetto/patto formativo.
2. Tale progetto/patto deve essere proposto dall'Ente ospitante, accettato dallo studente, approvato dal tutor accademico e attivato dall'Ateneo
3. Il progetto/patto formativo predisposto per ogni singolo tirocinio contiene:
  - i nominativi del/della tirocinante, del tutor accademico, di cui all'articolo 2, e del Soggetto ospitante, di cui all'articolo 4;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il Soggetto ospitante;
  - le strutture del Soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
  - la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
  - l'eventuale indicazione di benefit/vantaggi previsti, quali la corresponsione al/alla tirocinante di borsa di studio e l'utilizzo di servizi del Soggetto ospitante (mensa, trasporto, ecc.), con la specificazione degli eventuali oneri e delle modalità di utilizzo del servizio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni, secondo quanto previsto all'articolo 7.

### **Articolo 4 - Impegni del Soggetto ospitante**

1. Il Soggetto ospitante si impegna a:
  - rispettare il progetto/patto formativo, di cui all'articolo 3;
  - seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, mediante un tutor appositamente individuato, garantendo al/alla tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente;
  - controllare e visitare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
  - compilare, al termine del tirocinio, il questionario di valutazione predisposto dall'Università;
  - non diffondere in alcun modo o utilizzare impropriamente i dati ricevuti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione.

In nessun caso il Soggetto ospitante utilizza il/la tirocinante in sostituzione del personale di ruolo e/o per colmare le vacanze in organico. La possibilità di svolgere l'attività di tirocinio curricolari presso studi professionali / aziende di famiglia (fino al terzo grado di parentela) è regolamentato dai singoli Dipartimenti.

### **Articolo 5 - Impegni dell'Università**

1. L'Università si impegna a:
  - garantire la necessaria copertura assicurativa di cui al successivo articolo 7;
  - nominare un tutor interno alla struttura universitaria di cui all'articolo 2 che, in qualità di responsabile didattico-organizzativo, indirizza l'attività di tirocinio e mantiene i contatti con il responsabile del Soggetto ospitante, segnalando eventuali difficoltà incontrate dal/dalla tirocinante, monitorando l'effettivo svolgimento del progetto/patto formativo e condividendo le competenze acquisite.

### **Articolo 6 - Impegni del/della tirocinante**

1. Il/la tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto/patto formativo e di orientamento, sulla base delle indicazioni di entrambi i tutor e facendo riferimento ad essi per esigenze di tipo organizzativo o per altre evenienze;
  - rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al successivo articolo 8;
  - compilare giornalmente il proprio registro delle presenze;

- produrre l'eventuale documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio, definita dal proprio percorso di studio;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio relativamente ad attività, soggetti, processi produttivi e prodotti di cui si venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio stesso.

#### **Articolo 7 - Obblighi assicurativi**

1. L'Università garantisce ai/alle tirocinanti la copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni che gli stessi dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività, compresi i trasferimenti, nonché l'assicurazione contro eventuali infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio. In caso di infortunio l'ente ospitante deve inviare tempestiva comunicazione all'Università, che provvede alla sua formalizzazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
2. L'Università garantisce la copertura assicurativa anche per eventuali attività che si svolgono presso altre sedi dell'ente ospitante o in altri enti che collaborano con l'ente ospitante;
3. I riferimenti e le posizioni assicurative sono riportati all'interno dei singoli progetti formativi.

#### **Articolo 8 - Tutela della sicurezza e della salute dei/delle tirocinanti**

1. Per gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro si applica la normativa prevista dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 e s.m.i.
2. Ai fini dell'applicazione della stessa normativa lo studente in tirocinio è equiparato al lavoratore del Soggetto ospitante.
3. L'Università provvede alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei propri studenti, conformemente all'articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, nei tempi, contenuti e modalità previsti dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
4. Nel rispetto degli obblighi di formazione e informazione, il Soggetto ospitante fornisce ai/alle tirocinanti una formazione integrativa e dettagliate informazioni, in relazione a:
  - i. rischi specifici esistenti nelle attività di tirocinio e nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui i/le tirocinanti sono destinati/e ad operare;
  - ii. misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività di tirocinio;
  - iii. misure per la gestione delle emergenze adottate in relazione alla propria attività.
5. Qualora l'attività preveda l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale (DPI), il Soggetto ospitante è tenuto a fornire ai/alle tirocinanti un adeguato addestramento inteso a garantirne il corretto utilizzo.
6. Il Soggetto ospitante fornisce al/alla tirocinante, ove necessario, i dispositivi di protezione individuale (DPI) secondo quanto previsto dal proprio documento di valutazione dei rischi.
7. In caso di infortunio occorso durante lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, il Soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università all'indirizzo PEC [protocollo@pec.unipr.it](mailto:protocollo@pec.unipr.it). L'Università si attiva per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente. Il Soggetto ospitante provvede in ogni caso all'eventuale follow-up post-esposizione, in ragione della tipologia dell'evento occorso.

## **Articolo 9 Sorveglianza fisica per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.**

Nel caso in cui l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti e/o l'accesso ad ambienti di lavoro che comportano un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti, le parti si impegnano stipulare un addendum alla convenzione per avviare un'azione di coordinamento al fine di ottemperare gli obblighi stabiliti dagli art. 112, 113 e 115 del D. Lgs. 101/2020.

### **Art.9bis/ Sorveglianza sanitaria per i rischi correlati a Dlgs 81/08**

Nei casi in cui la valutazione dei rischi effettuata dal Soggetto ospitante ne abbia evidenziato la necessità, ed in riferimento a quanto disposto dalla legislazione vigente, il Medico Competente del soggetto ospitante:

- a) effettua la sorveglianza sanitaria dei/delle tirocinanti;
- b) invia gli stessi a visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni;
- c) valuta l'idoneità alla mansione specifica ed eventualmente rilascia il giudizio di idoneità come disposto dall'articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008.

## **Articolo 10 - Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di aver provveduto, reciprocamente, a fornire le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito per brevità semplicemente "GDPR") in merito ai dati personali che vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

2. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali degli interessati destinatari delle attività didattico-formative di cui alla presente Convenzione (di seguito anche solo gli interessati), si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30.06.2003, come modificato, e dal Regolamento U.E. 679/2016.

3. Ciascuna parte raccoglie e tratta i dati degli interessati ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico dalla Convenzione e/o dalla relativa normativa applicabile (normativa in materia di formazione: specialistica, tirocini, etc.).

4. Il soggetto ospitante, in qualità di titolare dei dati personali -anche di natura particolare- riferiti ad altri soggetti interessati si impegna a istruire ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento europeo 2016/679 e 2-quaterdecies del Decreto Legislativo 196/2003 lo studente quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali di cui potrebbero venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

5. Le Parti riconoscono la prevalenza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali rispetto a qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto con essa. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana ed europea applicabile in materia.

6. Le parti si impegnano a fornire agli interessati idonea informativa in merito al trattamento dei dati per le finalità sopra descritte.

7. Le informative dell'Università di Parma sulle modalità di trattamento dei dati personali sono reperibili al link <https://www.unipr.it/informative>

## **Articolo 11 - Codice Etico**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, anche in riferimento ai soggetti coinvolti a vario titolo nell'esecuzione della presente convenzione, a visionare e ad attenersi ai principi contenuti nei Codici Etici rispettivamente adottati e pubblicati sui relativi siti web in ottemperanza alle normative di riferimento. La mancata osservanza dei suddetti principi comporta l'automatica risoluzione della presente collaborazione.

## **Articolo 12 - Proprietà intellettuale e risultati dell'attività**

1. I diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a eventuali risultati, ivi comprese invenzioni, modelli, know-how o altri esiti suscettibili di tutela, realizzati nell'ambito dell'attività di tirocinio sono disciplinati in conformità al Regolamento dell'Università in materia di proprietà industriale e intellettuale, e in particolare alle disposizioni relative alla ricerca collaborativa.

2. La titolarità dei risultati è determinata secondo una delle seguenti modalità:

a) Contitolarità tra Università e Soggetto ospitante, in proporzione ai rispettivi apporti, con esercizio congiunto dei diritti e obbligo di definire le modalità di tutela e sfruttamento mediante accordo scritto tra i soggetti titolari;

b) Titolarità del Soggetto ospitante, fermo restando:

- il diritto morale del/della tirocinante ad essere riconosciuto/a autore/inventore;
- il diritto, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi dell'art. 64 del Codice della Proprietà Industriale o di diversa disciplina applicabile, alla corresponsione di un equo premio;
- l'obbligo del Soggetto ospitante di tenere indenne l'Università da eventuali pretese del/della tirocinante;

c) Titolarità dell'Università, con obbligo del Soggetto ospitante di mantenere la riservatezza sui risultati e di collaborare alle attività di tutela e valorizzazione, fermo restando il diritto morale del/della tirocinante e l'eventuale equo premio ove dovuto.

3. Il/la tirocinante non può assumere autonomamente impegni verso terzi né disporre dei risultati dell'attività di tirocinio. Ogni decisione in ordine alla tutela, al deposito, allo sfruttamento o alla divulgazione dei risultati spetta ai soggetti titolari individuati ai sensi del presente articolo.

4. Tutti i soggetti coinvolti sono tenuti alla riservatezza sui risultati e sulle informazioni apprese nel corso del tirocinio fino al loro eventuale deposito, pubblicazione autorizzata o rinuncia espressa alla tutela da parte dei soggetti titolari dei diritti. Ove necessario ai fini della tutela, la discussione di tesi o elaborati dovrà avvenire in forma riservata.

## **Articolo 13 - Controversie**

1. Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, convengono di individuare il Foro di Parma quale Foro competente risolvere ogni eventuale controversia mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi degli articoli 7, comma 5, e 133, comma 1, lettera a), n. 2 del Decreto Legislativo 104/2010.

## **Articolo 14 - Durata della convenzione**

1. La presente convenzione ha una durata di cinque anni dalla data di ultima sottoscrizione. Alla scadenza della stessa potrà essere stipulata una nuova convenzione.

2. In corso di esecuzione ciascuna Parte potrà esercitare il diritto di recesso, dandone comunicazione scritta all'altra. Il recesso diverrà operativo 60 giorni dopo la ricezione della nota.

3. Resta inteso che, in caso di recesso, le Parti si impegnano a garantire il compimento delle attività in corso.

## **Articolo 15 - Sottoscrizione, imposta di bollo e registrazione**

1. La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare che le Parti, attraverso la sottoscrizione, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

2. In caso di atto tra Pubbliche Amministrazioni la Convenzione viene sottoscritta, a pena di nullità, con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Parma ex articolo 15 del D.P.R. 642/1972 - autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241 del 22 agosto 1997.

4. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986, a cura e spese della Parte richiedente.

#### **Articolo 16 - Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
2. La realizzazione del tirocinio non comporta per il Soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.
3. Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante scambio di corrispondenza sottoscritta dagli stessi firmatari della presente convenzione.

*Per il Soggetto ospitante*

*Per il Soggetto promotore (Università)*

Il Rettore o suo delegato